

Ordinanza, Tribunale di Napoli, Giudice Fabiana Ucchiello del 17 aprile 2018 WWW.expartecreditoris.it

TRIBUNALEDINAPOLI

Seconda Sezione Civile Il giudice,

sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 27/3/2018 ed esaminati gli atti, pronuncia la seguente **ORDINANZA**

ai sensi dell'art. 702 ter c.p.c. nella causa avente ad oggetto contratti di leasing e vertente tra:

SOCIETÀ UTILIZZATRICE

RICORRENTE-

SOCIETÀ DI LEASING

RESISTENTE -

RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

e

Con ricorso ex art. 702 bis e segg. c.p.c., la ricorrente, premesso di avere stipulato con la SOCIETÀ DI LEASING cinque contratti di leasing immobiliare, deduceva la convenzione di interessi usurari e chiedeva, previa declaratoria di nullità, ex art. 1418 c.c. e art. 644 c.p., dei contratti stipulati dalle parti, la restituzione di tutto quanto versato dalla convenuta in esecuzione dei medesimi contratti ex art. 1815, comma 1, c.c., oltre al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito.

Resisteva la SOCIETÀ DI LEASING contestando gli avversi assunti e concludendo per il rigetto del ricorso.

La causa veniva istruita documentalmente e veniva disposta una CTU contabile al fine di accertare il dedotto superamento del tasso soglia.

All'udienza del 27/3/2018, sentite le parti, e, concesso un termine per note conclusionali, il giudice si riservava per la decisione.

Osserva, preliminarmente, il Tribunale che la domanda attorea può essere decisa ai sensi degli articoli 702bis e seguenti del codice di rito in quanto concerne una materia sulla quale il Tribunale giudica in composizione monocratica; inoltre, la causa non necessita di istruttoria non sommaria, potendosi decidere sulla base dei documenti versati in atti.

Parte ricorrente ha dedotto il superamento del limite del tasso soglia, sia con riguardo agli interessi corrispettivi (maggiorati delle spese relative all'imposta catastale e delle spese assicurative), sia con riguardo agli interessi moratori, "quanto meno in termini di maggiorazione sul tasso corrispettivo".

Dalla relazione peritale depositata dal CTU dott. Fabio de Crecchio, le cui conclusioni non risultano contestate dalle parti, emerge che "1) l'interesse corrispettivo, pattuito in sede di stipula per tutti e 5 i contratti di leasing oggetto del mandato, e maggiorato delle spese e degli oneri collegati al finanziamento (TAEG), risulta essere inferiore ai tassi soglia ex lege 108/96; 2) l'interesse moratorio pattuito in sede di stipula per tutti e 5 i contratti di leasing oggetto del mandato, risulta essere superiore ai tassi soglia ex lege 108/96".

Parte ricorrente, in sede di note conclusionali, ed alla luce delle risultanze peritali, chiedeva dichiararsi il carattere usurario degli interessi moratori pattuiti nei contratti stipulati dalle parti, così come accertato dal CTU.



Il Tribunale, ritenuto pacifico in quanto accertato dal CTU con argomentazioni logiche e condivisibili e non contestato dalle parti, il mancato superamento del tasso soglia per gli interessi corrispettivi, intende soffermarsi sulla domanda di accertamento del superamento del tasso soglia dei soli interessi moratori.

Va, preliminarmente, ribadito il principio - oramai affermato dalla prevalente giurisprudenza di merito - in base al quale al fine di verificare il superamento della soglia dell'usura, gli interessi moratori non vanno sommati agli interessi corrispettivi, attesa la differente natura che caratterizza le due previsioni pattizie. Invero, gli interessi di mora attengono ad un'anomalia del rapporto, conseguente all'inadempimento del cliente e svolgono una funzione risarcitoria per il creditore, laddove invece gli interessi corrispettivi riguardano l'aspetto fisiologico del rapporto stesso e hanno la funzione di remunerare la banca per il prestito richiesto dal mutuatario.

In diritto occorre premettere che, come noto, è vivamente dibattuta la questione del se l'usura possa configurarsi solo in relazione agli interessi corrispettivi o anche ai moratori.

Sul punto questo giudice, pur non ignorando l'esistenza di una tesi che giunge ad escludere l'applicazione della normativa antiusura agli interessi moratori, traendo spunto dal rilievo per cui l'art. 644 c.p., nel riferirsi a ciò che viene dato o promesso in corrispettivo di una prestazione di denaro o altra utilità, sembra circoscrivere il fenomeno usurario alla pattuizione di interessi corrispettivi, intende prestare adesione al diverso orientamento, a giudizio del quale l'usura può riguardare anche i soli interessi moratori.

Invero, a supporto di tale tesi si è più volte espressa la giurisprudenza di legittimità, la quale ha statuito che non v'è ragione per escluderne l'applicabilità anche nelle ipotesi di assunzione dell'obbligazione di corrispondere interessi moratori, atteso che il ritardo colpevole non giustifica di per sé il permanere della validità di un'obbligazione così onerosa e contraria al principio generale posto dalla legge (cfr., Cass. n. 5286/2000, 14899/2000, Cass. n. 8442/2002, Cass. n. 5324/2003, Cass. n. 10032/2004, Cass. n. 9532/2010, Cass. n. 11632/2010, Cass. n. 350/2013, e da ultimo Cass. n. 23192/2017).

La tesi, è poi stata avallata anche dalla Corte Costituzionale, che, con la pronuncia n. 29/2002, ha ritenuto plausibile l'assunto secondo cui il tasso soglia riguardasse anche gli interessi moratori. Del resto, la legge di interpretazione autentica, di cui dinanzi si è detto, laddove discorre di interessi che ".. sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento .." non pare lasciar adito a dubbi di sorta, sulla possibilità di includere in detta previsione anche gli interessi moratori, che si ricollegano pur sempre all'erogazione del credito, pur essendo destinati ad assolvere ad una funzione diversa da quella dei corrispettivi, avendo lo scopo, da un lato, di predeterminare l'ammontare del danno dovuto al creditore e, dall'altro, di fungere da stimolo all'adempimento per il debitore.

Ciò posto, deve, poi, ulteriormente rilevarsi che, secondo una parte della giurisprudenza, ai fini dell'accertamento dell'usura, rispetto agli interessi moratori, non deve aversi riguardo semplicemente al TEGM rilevato periodicamente dalla Banca d'Italia, trattandosi di elementi tra di loro disomogenei, per essere il tasso medio determinato senza fare riferimento alla mora.

Si afferma, pertanto, invocando anche un chiarimento fornito dalla Banca d'Italia in data 3 luglio 2013, che, non essendo prevista per gli interessi moratori una specifica soglia, al fine di accertare se gli stessi siano usurari, occorra innalzare di 2,1 punti percentuali il TEGM rilevato nel periodo di riferimento, assumendosi, al riguardo, quale parametro di riferimento, gli esiti di un'indagine effettuata a fini meramente statistici, dall'organo di vigilanza degli intermediari, nel lontano 2003.



Ritiene tuttavia il Tribunale che la tesi da ultimo richiamata non meriti di essere condivisa.

Infatti, il testo dell'art. 644 c.p. non autorizza a ritenere che, rispetto alla mora, vada individuata una soglia più elevata di quella riferibile agli interessi corrispettivi.

Inoltre, anche la norma di interpretazione autentica, laddove rapporta l'usura al superamento del limite stabilito dalla legge, non pare consentire la previsione di limiti distinti per la fase fisiologica e per quella patologica del rapporto.

Del resto, la circostanza che, nel rilevare il tasso medio, la Banca d'Italia non tenga conto della mora, si spiega considerando che quest'ultima rappresenta una previsione che si applica nella fase patologica del rapporto, laddove le rilevazioni medie vanno riferite alla fisiologia dei rapporti.

Peraltro, come è stato acutamente osservato, la mora non giustifica un innalzamento della soglia, perché sarebbe paradossale che, proprio nella fase patologica di un rapporto, l'ordinamento, piuttosto che rafforzare la tutela del debitore, consentisse l'applicazione di tassi più esosi e superiori al limite della legge.

In definitiva, quindi, secondo la legge, si ha usura oggettiva quando il tasso medio sia superato di un certo limite (del 50% o del 25% più 4 punti, a seconda di quando il rapporto sia sorto) e l'intermediario è tenuto a contenere entro lo stesso sia la remunerazione dell'operazione, sia l'eventuale maggiorazione prevista per l'ipotesi di inadempimento del debitore (cfr., ex multis, Trib. Udine, 26.9.14, in Il Caso.it).

Ciò premesso e venendo al caso di specie, giova evidenziare come l'attrice non abbia dedotto e documentato l'effettiva applicazione, da parte della banca, del tasso di mora come convenuto in contratto, risultando, dagli atti, pacifico che la mora non si sia mai concretamente verificata.

Sul punto, lo stesso CTU ha affermato che "lo sviluppo dei conteggi, in ossequio alla cd clausola di salvaguardia presente nei contratti (T. mora = T. soglia vigente) e/o la sostituzione dei tassi moratori con i tassi corrispettivi, come richiesto dal giudice, non è stato possibile effettuarlo stante l'insussistenza di documentazione bancaria agli atti del procedimento comprovante gli eventuali addebiti in termini di interessi moratori".

Del resto, come è stato condivisibilmente affermato, (cfr. Trib. Padova, 06 Aprile 2017, in Il Caso. It), mentre per gli interessi corrispettivi può porsi un problema di usurarietà del tasso originaria, ovvero che sia usurario il tasso per come pattuito nel contratto a prescindere dallo sviluppo che lo stesso ha avuto nel corso del rapporto poiché quel tasso di interesse sarà certamente applicato per tutta la durata del rapporto e ad ogni rata, afferendo gli interessi corrispettivi alla fisiologia del rapporto, il medesimo discorso non può farsi per la mora.

Per valutare l'eventuale usurarietà del tasso di mora è necessario verificare come tale tasso si atteggia in concreto nel corso del rapporto, perché potrebbe accadere che il ritardo nell'adempimento sia pari ad un giorno solo: spalmata l'incidenza del tasso nel corso del trimestre potrebbe anche accadere che l'importo addebitato non faccia andare in usura il relativo tasso, avendo 89 giorni su 90 in regolare ammortamento.

L'esclusione degli interessi moratori dal calcolo del TEG deriva anche da una ragione di carattere tecnico-matematica.

Il TEG è un indice che indica il costo annuale del contratto ed in esso vanno compresi tutti gli oneri annuali sostenuti dal mutuatario (con esclusione delle sole imposte e tasse connesse all'erogazione del



credito). Gli interessi di mora, viceversa, non costituiscono dei costi annuali certi né fissi, in quanto trovano applicazione se e quando il mutuatario non paghi le rate di ammortamento. Ciò vuol dire che il tasso di mora pattuito in contratto incide sul TEG nella sua interezza solo nell'ipotesi in cui il mutuatario sia in mora per 365 giorni in un anno.

Viceversa, in ogni altra ipotesi gli interessi di mora determinano un innalzamento del TEG solo in proporzione al numero di giorni di mora. Nel caso di specie, dunque, l'aumento del 2% indicato nel contratto per la mora determinerebbe il corrispondente aumento del TEG solo nell'ipotesi di mora perdurante per l'intero anno, mentre la riduzione del periodo di mora avrebbe come effetto la proporzionale riduzione dell'incidenza degli interessi di mora sul costo annuale del contratto (ad es. una mora di sei mesi corrisponderebbe all'aumento dell'1% del TEG).

In senso conforme soccorre poi quell'indirizzo interpretativo secondo il quale, benché l'art. 644 c.p. e l'art. unico della legge di interpretazione autentica (d.l. 394/00 conv. in legge 24/01) non distinguano tra costi effettivi, ragionevolmente certi o meramente possibili, sulla base del programma negoziale e dei dati disponibili, soltanto i costi effettivi (già sostenuti) o ragionevolmente certi (futuri ma inerenti alla regolare esecuzione del programma negoziale) al momento della conclusione del contratto esprimono un peso economico e finanziario superiore a 0 capace di "superare il limite stabilito dalla legge [...] nel momento in cui sono promessi" e concorrono pertanto alla determinazione ex ante del TEG contrattuale. Al momento della conclusione del contratto, gli oneri eventuali (penale di estinzione anticipata, mora ecc.) esprimono un peso economico e finanziario pari a 0 e non sono in grado di "superare il limite stabilito dalla legge [...] nel momento in cui sono promessi". Pertanto, perché assumano rilevanza ai fini della verifica del TEG la sola pattuizione contrattuale è insufficiente, così come è irrilevante un ipotetico worst case. Gli oneri eventuali concorrono invece alla verifica del TEG se e nella misura in cui si rendano effettivamente applicati o applicabili (cfr. Trib. Torino, 13 Settembre 2017, in Il Caso. It).

Gli interessi di mora non possono avere rilevanza teorica ai fini della determinazione del costo complessivo del danaro e dell'eventuale superamento della soglia di usura, in assenza di concreto addebito al mutuatario.

Alla luce delle considerazioni esposte, deve concludersi nel senso che non è possibile accertare l'usurarietà del contratto a prescindere dalla concreta applicazione degli interessi di mora in quanto a tal fine sarebbe indispensabile prefigurarsi l'ipotesi (non ancora verificatasi) dell'inadempimento annuale del mutuatario.

In conclusione, gli interessi di mora possono rientrare nel calcolo del TEG solo nella misura in cui essi siano stati concretamente addebitati al mutuatario inadempiente. Solo successivamente al verificarsi di tale ipotesi potrà quindi essere accertata l'usurarietà del contratto attraverso l'accertamento della concreta incidenza degli interessi moratori sul TEG negoziale.

Si precisa, infine, che tale impostazione non risulta in contrasto con il recente orientamento espresso dalle S.U. sull'irrilevanza dell'usura sopravvenuta in quanto, nell'ipotesi sopra prospettata, l'usurarietà dipende dall'illiceità degli interessi di mora originariamente pattuiti per il superamento della soglia vigente all'epoca della conclusione del contratto. L'unica peculiarità consiste nel fatto che, per gli interessi di mora, il controllo di usurarietà non può essere fatto a priori, ma solo successivamente alla concreta applicazione della clausola che ne stabilisce la misura.

Deve, infine, rilevarsi che le condizioni generali dei contratti di leasing, oggetto di causa, contengono, all'articolo 11, la cd. clausola di salvaguardia: "Qualora alla data di stipulazione del presente contratto il risultato di tale calcolo (Euribor 3 mesi, divisore 365, più nove punti) risultasse maggiore del cosiddetto "tasso soglia" vigente con riferimento alla classe di importo alla quale è riconducibile il presente contratto di locazione finanziaria, il tasso per il calcolo degli interessi convenzionali di



mora resterà definitivamente determinato per tutta la durata della locazione finanziaria nell'Euribor 3 Mesi, divisore 365 quale pubblicato da "Il sole 24 ore", man mano in vigore, maggiorato della differenza fra il "tasso soglia" vigente alla data di stipulazione del presente contratto e l'Euribor 3 mesi, divisore 365, pubblicato alla data medesima da "Il sole 24 ore" con arrotondamento al punto percentuale inferiore".

Orbene, il tenore della pattuizione appena richiamata induce ad escludere la configurabilità, rispetto ad essa, della dedotta violazione, essendo la giurisprudenza prevalente attestata nel senso di sostenere che la cd. clausola contrattuale di salvaguardia per la determinazione del tasso di mora prevedendo espressamente che "laddove questo risultasse superiore al tasso soglia ... al suddetto titolo sarà applicato quest'ultimo tasso", determina contrattualmente l'incidenza degli interessi moratori entro l'applicazione del tasso soglia (cfr. Trib. Roma, 14.11.14).

In altri termini, i contratti di *leasing* in atti prevedono espressamente che l'interesse convenzionale di mora fosse pari – nel caso di ipotetico superamento del tasso soglia – al tasso soglia stesso, e, quindi, un meccanismo che eviti l'applicazione di interessi di mora usurari.

La ritenuta infondatezza dell'assunto attoreo, importa il rigetto anche delle domande accessorie di ripetizione degli importi versati a titolo di interessi e spese, queste ultime analiticamente previste nei contratti stipulati dalle parti.

Del pari deve, alla luce delle esposte considerazioni, essere disattesa la pretesa risarcitoria, pure avanzata dall'attrice, della quale, peraltro, manca in atti ogni prova.

Le spese di lite, liquidate come in dispositivo a norma del DM 55/2014, tenuto conto del valore indeterminato della causa, dell'importanza e del numero delle questioni di fatto e di diritto trattate, seguono la soccombenza della parte ricorrente.

P.O.M.

Letti gli artt. 702bis e ss. c.p.c.: rigetta il ricorso;

condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della resistente, delle spese processuali, che si liquidano in euro 30,00 per esborsi ed euro 6.254,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese forfettarie, Iva e Cpa come per legge.

Si comunichi.

Napoli, 16/4/2018

Il giudice dott.ssa Fabiana Ucchiello

*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy